

Criteria e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 1

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi criteri;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ai sensi del D.P.R 254/2003.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
 - e) i rifiuti da attività commerciali
 - f) i rifiuti da attività di servizio
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
 - k) il combustibile derivato dai rifiuti

ART. 2

CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che rispettano i criteri qualitativi più avanti elencati e che derivano da:
 - a) attività agricole, attività artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, del D.Lgs 152/06;
 - b) attività di tipo industriale o agro-industriale limitatamente alle superfici destinate ad uso ufficio , magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, con esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 184, comma3, lettera c) del D. Lgs. 152/2006;
 - c) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833 e che abbiano le seguenti caratteristiche ai sensi del D.P.R 254/2003:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate ai successivi punti;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.
2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

2.1 Criteri qualitativi

a) I rifiuti devono appartenere alle seguenti tipologie di codici CER:

02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 03: imballaggi in legno

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 05: imballaggi in materiali compositi

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 09: imballaggi in materia tessile

15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili

20 01 25: oli e grassi commestibili

20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39: plastica

20 01 40: metallo

20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti

20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01: rifiuti biodegradabili

20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili

20 03. altri rifiuti urbani

20 03 01: rifiuti urbani non differenziati

20 03 02: rifiuti dei mercati

20 03 03: residui della pulizia stradale

20 03 07: rifiuti ingombranti

20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti»

b) Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

- Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
 - Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi ((ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
 - Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli
- c) Il loro smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

2.2 Criteri quantitativi

- a) Fermo restando il rispetto dei criteri sopra elencati possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui produzione totale annua teorica non superi il quantitativo ottenuto con il seguente calcolo:

$$\text{Coefficiente potenziale di produzione (kd) X superficie assoggettata (mq)}$$

Per coefficiente potenziale di produzione si intende la quantità di rifiuto (minima, media, massima) espressa in kg/mq/anno prodotta da ciascuna delle categoria di attività indicate nella tabella allegata (Tab. 1)

Per il calcolo della produzione dovranno essere utilizzati i coefficienti approvati dall'Amministrazione Comunale, in mancanza di specifico provvedimento dovranno essere utilizzati i coefficienti relativi alla quantità di produzione media della tabella riportata in allegato.

I coefficienti di produzione potranno variare a seguito della realizzazione di rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

- b) Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
- c) I rifiuti eccedenti le quantità calcolate nei punti sopra indicati sono da considerarsi non assimilati e non potranno essere conferiti al pubblico servizio.
- d) Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma l'erogazione del servizio potrà avvenire previo versamento al gestore del servizio di un corrispettivo calcolato in relazione alle quantità di rifiuti conferiti.

ART. 3

ACCERTAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali è effettuato dal Gestore del servizio mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (denominato U.O.R.A).
2. I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione

ALLEGATO 1
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E COEFFICIENTI KD

Tipologie di attività		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno		
		min	medio	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	4,39	5,5
2	Cinematografi e teatri	2,5	3	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	4,55	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	6,73	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,1	4,16	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	3,52	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	11,65	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,32	8,88
9	Case di cura e riposo	8,2	9,21	10,22
10	Ospedali	8,81	9,68	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	10,615	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,5	4,765	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	9,85	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	11,93	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	5,865	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	11,74	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	10,535	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	7,62	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	10,25	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	5,33	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	6,705	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	62,32	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	51,165	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	41,995	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	19,61	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	17	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	75,66	92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82	17,635	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,7	42,74	56,78
30	Discoteche, night club	8,56	12,12	15,68